



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2019

DOMENICO BILOTTI

Condizione femminile e diritti confessionali

M. L. MARGOLISM, *Women in Fundamentalism: Modesty, Marriage and Motherhood*, Rowman & Littlefield, Lanham-Boulder-New York-London, 2019

DOMENICO BILOTTI*

Condizione femminile e diritti confessionali

M. L. MARGOLISM, *Women in Fundamentalism: Modesty, Marriage and Motherhood*, Rowman & Littlefield, Lanham-Boulder-New York-London, 2019

In modo talvolta caricaturale, ma non privo di una qualche specificità orientante, si è soliti mappare l'attuale sviluppo normativo della condizione femminile lungo un crinale netto tra culture che spingono alla segregazione fisica, per ragioni addotte di natura prevalentemente socio-religiosa, e culture che ampliano di molto lo spettro dei diritti esercitabili, pur sempre sottintendendo una specifica condizione di subordinazione sessuale e di genere.

Questa biforcazione non è del tutto validabile sul piano scientifico.

Anche le culture giuridiche che confinano la soggettività femminile in una dimensione meramente domestica possono avere nei confronti di essa forme di aggressione sessuale e all'opposto, nonostante molti divieti formali, riuscire benché raramente a valorizzare la partecipazione della donna in contesti specifici dell'agire civile (l'istruzione, la formazione, alcune attività economiche).

Le culture consumistiche, d'altra parte, certo ghettizzano la condizione femminile facendola destinataria, se non più di norme restrittive, di forme persino di propaganda chiaramente orientate a una mera considerazione erotica o commerciale. In esse, tuttavia, anche tenuto conto delle disparità persistenti, la capacità di esercizio dei diritti e del raggiungimento degli *status* si è di molto ampliata. Lo schematismo troppo

* Docente di Storia delle Religioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

rigido non funziona, poiché da una parte genera un lessico apparentemente universalistico mentre dall'altra non sa escludere il permanere di talune strutture afflittive, fisiche e simboliche, che si adattano semplicemente alle forme richieste dalla materialità dei rapporti sociali.

Il volume in commento evita di aderire a visioni così premasticate, peraltro inservibili al gius-comparatista, e, anzi, molto si premura di disinnescarle, perimetrarle e, se del caso, confutarle. Lo spettro tematico prescelto dall'A. è, del resto, di diversa natura. Non siamo in presenza di una generica considerazione su quale regime giuridico sia meglio espressivo della soggettività femminile (se un confessionalismo "illuminato", ma tendenzialmente paternalistico, o un liberalismo costituzionalmente fondato, sebbene di aggressive sperequazioni sociali).

L'A. si preoccupa piuttosto di descrivere – riuscendovi molto analiticamente – quanto le culture fondamentalistiche tutte, pur diversamente connotate in modo legale, economico e religioso, finiscano per attaccare la soggettività femminile, ledendone specifici diritti di libertà.

Appare particolarmente riuscita la sezione del volume dedicata alla storia del pregiudizio di genere nel fondamentalismo cristiano statunitense e nel "nuovo" ebraismo ortodosso che, come fanno sul piano esegetico tutti i fondamentalismi confessionali, dietro lo schermo di un tecnicamente inappagante letteralismo, impone in realtà nuovi limiti e nuove restrizioni.

Il testo merita di essere apprezzato, oltre che per la parte generale adeguatamente ricostruttiva, pure nei capitoli più evidentemente monografici, dove il focus tematico si stringe intorno al profilo degli usi riconosciuti e vigenti in Afghanistan. Senza ascendere mai al livello sistemico, che invero aiuta nel decodificare anche agli effetti pratici i rapporti giuridici tra i generi, l'A. ammette in quell'ordinamento l'esistenza di un tribalismo solo in parte riconducibile all'islamizzazione e che, anzi, al più le oligarchie islamiste radicali hanno inglobato al proprio interno, se e solo se esso fosse stato utile strumento per la rivendicazione dei propri temi e dispositivi.

Le sezioni più crude, ma anche meglio scritte dell'opera, sono dedicate alla considerazione della donna in termini meramente procreativi della prole e satisfattivi della sessualità maschile (*broodmares*, "donne cavalla"). Questa concezione fa della omologa sessualità femminile uno strumento di piacere privato e, appena dopo, nella dimensione domestica, la custode necessariamente muta degli equilibri basati sulle regole dell'autorità maschile.

Questo schema di ragionamento si palesa allora come il procedimento argomentativo di ogni fondamentalismo che abbia ambito a concepire la soggettività femminile come radicalmente non indipendente, quasi che prima e dopo la sponsalità procreativa non possa esserci per le donne vera autonomia di statuto.